

(N. 1851)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEJNI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1951

Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, a funzionari delle Bibiloteche, ad aiuti ed assistenti delle Università.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero della pubblica istruzione conferisce ogni anno, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1299, nove premi di lire diecimila ciascuno riservati a presidi, direttori e professori di ruolo, incaricati o supplenti degli istituti e scuole governative, pareggiate o parificate di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, a funzionari di gruppo A delle biblioteche pubbliche governative e al personale con funzioni direttive delle biblioteche pubbliche non governative; ad aiuti e assistenti delle università, per i migliori lavori su argomenti: a) di scienze filosofiche e sociali; b) di scienze giuridiche ed economiche; c) di scienze storiche; d) di scienze filologiche; e) di scienze paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; f) di scienze matematiche; g) di scienze fisiche; h) di scienze chimiche; i) di scienze naturali.

I suddetti premi hanno lo scopo di adempiere ad una duplice funzione: costituire da una parte un degno riconoscimento dei meriti dei migliori docenti e studiosi d'Italia; essere dall'altra sprone e incitamento ai giovani che si accingono ad intraprendere una qualsivoglia carriera di studi e che a questi premi guardano come ad un primo ambito successo della vita.

Ma, come può ben rilevarsi, la consistenza dell'importo di ciascun premio è tutt'altro che adeguata al suo alto significato morale.

Tale importo, che in origine era di lire quattromila, cifra questa sufficientemente proporzionata, per i tempi, alla importanza dei premi, fu dal citato decreto del 1947 elevato a lire diecimila.

Ma questa cifra, già insignificante a quell'epoca, ora può dirsi assolutamente irrisoria di fronte ai successivi mutamenti che da allora ha subito il valore della moneta.

Provvedimento quanto mai opportuno sarebbe stato quindi di restituire a questi premi la consistenza che essi avevano quando furono creati, elevando il relativo importo ad una cifra veramente idonea a ridar loro la dignità e l'importanza che essi hanno purtroppo in gran parte perdute.

Ma le difficoltà sempre crescenti della Finanza dello Stato non hanno consentito un sacrificio del genere.

Il Ministero della pubblica istruzione quindi ha ritenuto che l'unica soluzione possibile per conciliare le due opposte esigenze di limitare la spesa dei premi e di restituire loro tutta l'importanza e l'interesse di un tempo non fosse altra che quella di modificare l'ordinamento dei premi stessi in maniera da sostituire quelli attuali in denaro con altri dello stesso valore, ma di ben altro significato morale, come medaglie d'oro, il cui conferimento fosse accompagnato da particolare solennità.

A questo intento è stata preparata una ri-

forma del decreto del 1947 mediante l'unito disegno di legge.

In occasione di tale riforma è stata soppressa la disposizione dell'attuale ordinamento, che non consente l'ammissione al concorso per il conferimento dei premi di lavori redatti in lingua straniera, oppure editi all'estero.

La confortante ripresa degli scambi culturali fra l'Italia e gli altri Stati, grazie alla quale accade che assai spesso studiosi, soprattutto assistenti universitari, si rechino all'estero a scopo di studio e colà pubblicino lavori in lingua straniera; la necessità sempre crescente di una collaborazione internazionale specialmente nel campo delle discipline scientifiche sperimentali; l'essenza stessa, infine, della indagine scientifica, che non ammette limiti di nazionalità; tutto ciò ha posto in evidenza la opportunità che per il concorso ai premi ministeriali sia tenuto conto anche di pubblicazioni redatte in lingua straniera o edite su periodici stranieri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti: *a)* di scienze filosofiche e sociali; *b)* di scienze giuridiche ed economiche; *c)* di scienze storiche; *d)* di scienze filologiche; *e)* di scienze paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; *f)* di scienze matematiche; *g)* di scienze fisiche; *h)* di scienze chimiche; *i)* di scienze naturali.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi, i direttori e i professori di ruolo, nonché i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento degli istituti e scuole di Stato, pareggiate o parificate dell'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; i funzionari di gruppo A delle biblioteche pubbliche governative ed il personale con funzioni direttive delle biblioteche pubbliche non governative; gli aiuti e assistenti delle università.

Art. 3.

Il concorso per i migliori lavori nelle discipline di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)* dell'articolo 1 è bandito separatamente per i presidi, i direttori, i professori degli istituti di istruzione, i funzionari delle biblioteche e per gli aiuti od assistenti universitari, in modo che per due anni sia riservato esclusivamente ai presidi, direttori, professori degli istituti di istruzione, funzionari delle biblioteche; e per un terzo anno esclusivamente agli aiuti e assistenti universitari.

Art. 4.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori e proclama i vincitori nella sua solenne seduta annuale.

I vincitori sono premiati con medaglia d'oro del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

I lavori dei concorrenti debbono essere originali, inediti o stampati in epoca posteriore alla data del precedente concorso bandito per la stessa disciplina e per la stessa categoria di studiosi.

I concorrenti debbono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandire da altro Ente o Istituto.

Art. 6.

Il bando di concorso stabilisce il termine per la presentazione delle domande e dei lavori e dà ogni altra disposizione necessaria.

Il bando è pubblicato negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Alla spesa derivante dal presente provvedimento, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati nel capitolo 182 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio 1950-51 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 8.

È abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1299.